BCC Vita - PiùReddito. (A001R)

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO	Contratto sulla vita a capitale differito a premio annuo costante con rivalutazione annua del capitale e coefficienti di conversione del capitale rivalutato in rendita predeterminati e immodificabili.
DURATA	Minimo 9 anni; massimo 30 anni.
Versioni prodotto	Premio annuo costante. Possibilità di frazionamento mensile del premio.
Requisiti assicurabilità del cliente	Età minima del Contraente alla decorrenza: 18 anni Età minima dell'Assicurato alla decorrenza: 18 anni Età massima dell'Assicurato alla decorrenza: 80 anni assicurativi Età massima dell'Assicurato alla scadenza: 99 anni assicurativi
STRUTTURA FINANZIARIA SOTTOSTANTE	Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" con garanzia prestata direttamente dalla Compagnia per tutta la durata del contratto.
RENDIMENTO MINIMO GARANTITO	1,50% (rivedibile a partire dal 6° anno)
Prestazioni	 CASO VITA Capitale rivalutato fino alla data di scadenza. Rendita. Differimento del capitale per ulteriori 5 anni. CASO MORTE In caso di morte, nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento di un importo pari ai premi versati, al netto degli eventuali interessi (o costi) di frazionamento, moltiplicati per il rapporto tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la data del decesso e il capitale inizialmente assicurato.
VERSAMENTO DEL PREMIO	Importo minimo annuo: 2.400 Euro Importo minimo annuo con frazionamento mensile: 200 Euro
Versamenti aggiuntivi	Non previsti.
VALUTA ADDEBITO CLIENTE	Premio di perfezionamento: due giorni precedenti la data scadenza RID (cod. SIA 59R71). Premio di rata: data di ricorrenza (cod. SIA ABLU6) (vedi Circ. ICCREA Serie Tecnica n. 38/2002 e n. 18/2004).
CARICAMENTO	3%





BCC Vita - PiùReddito. (A001R)

30,00 € per il premio annuo costante; **DIRITTI FISSI** 2,50 € al mese per il frazionamento mensile. **COSTI DI FRAZIONAMENTO** 4,00% del premio annuo per ogni singola rata mensile (IN CASO DI FRAZIONAMENTO MENSILE) 1,20% da sottrarre dal rendimento lordo della Gestione Separata, fatto salvo il **COMMISSIONI DI GESTIONE** Minimo Garantito. Possibile dopo la corresponsione di almeno 3 annualità intere di premio. Il valore di riscatto si ottiene attualizzando al tasso annuo composto dell'1,50% l'importo del capitale ridotto, definito al successivo punto, per il periodo di tempo, RISCATTO espresso in anni e frazioni di anno, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto. Riscatto parziale non previsto. In caso di sospensione del pagamento dei premi, purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, l'Assicurazione resta in vigore per il capitale ridotto, RIDUZIONE successivamente definito, e verrà rivalutato ad ogni ricorrenza annuale successiva alla sospensione. Il Capitale Ridotto si determina moltiplicando il capitale iniziale assicurato per il rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero **DETERMINAZIONE DEL CAPITALE** dei premi pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale **RIDOTTO** rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

 prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011.

Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche e integrazioni.

• prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011.

In ogni caso, la tassazione al 20% sopra riportata viene ridotta ove ricorrano le condizioni e nelle modalità previste dall'attuale normativa vigente.

Impignorabilità ed insequestrabilità.





